



COMUNE DI PEDRENGO
PROVINCIA DI BERGAMO

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO
DELLA CITTADINANZA ONORARIA**

art. 1

Il Comune di Pedrengo adotta l'istituto della "Cittadinanza onoraria". Tale istituto costituisce un riconoscimento onorifico per chi, non essendo cittadino iscritto all'anagrafe del Comune, si sia distinto particolarmente in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti di Pedrengo o in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell'umanità intera. A tale fine, costituisce titolo particolare l'essere nato a Pedrengo o di avervi avuto la residenza e/o attività, o di essere discendente di famiglia di Pedrengo o che abbia contribuito allo sviluppo socio economico di Pedrengo.

art. 2

Possono costituire motivazione per il conferimento della "Cittadinanza onoraria":

1. prestazioni di lavoro, gestioni di impresa, particolari servizi prestati a Pedrengo.
2. prestazioni di volontariato svolte in particolari occasioni di necessità pubblica;
3. episodi di particolare coraggio o altruismo nei confronti di abitanti di Pedrengo;
4. azioni di alto valore esemplare nel campo dell'assistenza e della carità rese a persone bisognose abitanti a Pedrengo;
5. servizi prolungati nel campo della cultura o dell'arte, pubblicamente riconosciuti e prestati a Pedrengo;
6. servizi di lavoro gratuito di rilievo a vantaggio del Comune o degli abitanti di Pedrengo;
7. realizzazione di opere nei campi dell'arte, della cultura, delle scienze, che diano lustro a Pedrengo;
8. raggiungimento di particolari alti incarichi professionali o politici e/o religiosi che diano lustro a Pedrengo;
9. azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell'umanità intera;

La "Cittadinanza onoraria" può altresì essere conferita agli amministratori di Enti Locali con cui il Comune di Pedrengo si leghi in gemellaggio o con cui instauri stabili rapporti di contatto, collaborazione, scambio culturale, sociale, economico.

art. 3

La cittadinanza onoraria è conferita con atto del Sindaco adottato su conforme motivata deliberazione del Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco o della Giunta Comunale o della metà più uno dei consiglieri comunali. L'atto di conferimento dovrà contenere l'indicazione delle ragioni per cui viene conferito l'istituto. La deliberazione dovrà riportare, oltre a tali motivazioni, la biografia del beneficiario.

La "Cittadinanza onoraria" non influisce in alcun modo sulla posizione anagrafica del beneficiario.

art. 4

E' istituito l'Albo dei Cittadini Onorari di Pedrengo, nel quale sono iscritti coloro cui è stata conferita la "Cittadinanza onoraria".

L'iscrizione avviene in ordine cronologico di conferimento e dovrà essere controfirmata dal beneficiario per accettazione.

L'Albo dovrà indicare i dati anagrafici degli interessati e gli estremi dei provvedimenti di concessione della Cittadinanza e sarà tenuto a cura del Responsabile dell'Ufficio Segreteria.

art. 5

Simbolo del conferimento della "Cittadinanza onoraria" sono: il Diploma in pergamena, recante l'atto di conferimento del Sindaco, e le "chiavi della città" sotto forma di una coppia di chiavi in argento.

La "Cittadinanza onoraria" è conferita nel corso di una cerimonia ufficiale alla presenza del Consiglio comunale appositamente convocato in seduta straordinaria. Dell'avvenuto conferimento si darà atto in un verbale di deliberazione.

art. 6

Il Cittadino onorario ha diritto di essere convocato in occasione di particolari ricorrenze o cerimonie ufficiali e di prendere posto tra le Autorità, immediatamente dopo i consiglieri comunali.

art. 7

La cittadinanza onoraria potrà altresì essere revocata con espressa motivazione con le stesse modalità di cui all'art. 3 comma 1.
